



DIRETTIVA RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER I DANNI OCCORSI ALL'EDILIZIA PER CIVILE ABITAZIONE E RELATIVI BENI MOBILI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 (DGR n.444/2021-455/2021-500/2021).

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1.1 La presente direttiva disciplina i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di richiesta dei contributi ex art.3, comma 5, della L.r. n.2/2023 (legge di stabilità regionale 2023-2025), a seguito di assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n.5/2014 e ss.mm.ii., a favore di privati che abbiano subito danni al patrimonio, immobiliare e mobiliare, per investimenti necessari al ripristino ed alla messa in sicurezza degli edifici per civile abitazione, nonché per beni mobili danneggiati o distrutti a seguito degli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione siciliana nei mesi di ottobre e novembre 2021 (DGR n.444/2021-455/2021-500/2021), per i quali è stata anche emanata l'OCDPC n. 853 del 24 gennaio 2022.
- 1.2 La direttiva si applica nei Comuni della Regione Siciliana, i cui territori sono stati colpiti dagli eventi meteo avversi di natura calamitosa verificati nei giorni:
- 5 ottobre, 13-14 ottobre e 22-26 ottobre 2021 come acclarato con la DGR n.444/2021, che puntualmente elenca i territori colpiti;
 - dal 5 al 26 ottobre 2021 come acclarato con la DGR n.455/2021, che puntualmente elenca i territori colpiti;
 - dall'8 al 17 novembre 2021 come acclarato con la DGR n.500/2021, che puntualmente elenca i territori colpiti (comprendente l'estensione dei territori colpiti dagli eventi del 5 - 26 ottobre 2021 e del 28 - 31 ottobre 2021).

Art. 2

Condizioni di accesso al contributo

- 2.1. È condizione di accesso ai contributi la circostanza che i danni occorsi a seguito degli eventi calamitosi di cui alle DGR n.444/2021-455/2021-500/2021 siano stati già formalmente segnalati ai Comuni ovvero ad altro Ente pubblico.
- 2.2 I richiedenti i contributi di che trattasi sono, comunque, tenuti alla compilazione del modello B1 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione", sebbene abbiano utilizzato altra modulistica, al fine di garantire l'uniformità delle procedure e la speditezza dell'attività amministrativa in fase istruttoria.

Art. 3

Interventi ammissibili a contributo

- 3.1. I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nell'art. 4 della presente direttiva e sono finalizzati:
- a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
 - b) alla delocalizzazione dell'abitazione, previa demolizione dell'abitazione distrutta o danneggiata e dichiarata inagibile con provvedimento della pubblica autorità mediante ricostruzione o acquisto di un'altra unità abitativa in altro sito dello stesso Comune o di altro

Comune siciliano, qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'abitazione distrutta o danneggiata. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;

c) alla delocalizzazione di abitazioni non distrutte, ma oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata in conseguenza degli eventi calamitosi di cui trattasi, a causa di fattori di rischio esterni, anche relativi alle vie d'accesso, e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione o riduzione dei predetti fattori di rischio o non sia possibile realizzare diverse vie d'accesso;

d) al ripristino delle abitazioni danneggiate;

e) al ripristino di parti comuni danneggiate di edifici residenziali;

f) a parziale ristoro delle spese connesse con la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati in abitazioni distrutte o danneggiate ad esclusione di quelli ubicati nelle abitazioni ricadenti nella precedente lettera c), con le modalità e limitazioni previste al successivo punto 5.4;

g) al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati a seguito degli eventi in parola, se non già rifusi dalle private assicurazioni.

3.2. I contributi di cui al punto 3.1 sono concessi anche per gli immobili e relativi beni mobili, distrutti o danneggiati, sede legale e/o operativa di associazioni senza scopo di lucro che ai fini del presente atto sono equiparati alle abitazioni non principali, con esclusione degli immobili, sede di tali associazioni se di proprietà di un ente pubblico. Le associazioni devono essere iscritte in appositi registri regionali e/o nazionali ed il relativo atto costitutivo deve avere data certa anteriore alla data dell'evento calamitoso. I contributi possono essere concessi anche nel caso in cui le associazioni abbiano presentato domanda con modulo C1 utilizzato per danni alle attività economiche e produttive.

3.3 Nel caso previsto all'art. 3.1 lettera b):

- la demolizione dell'immobile da delocalizzare è preconditione per l'accesso al contributo e sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari;
- non si procede a demolizione solo nel caso in cui la stessa sia vietata da vigenti normative di settore o l'immobile faccia parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale secondo la definizione di cui alle norme tecniche per le costruzioni - NTC 2018 - e la demolizione ne comprometta la sicurezza strutturale.

3.4 Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato, ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni.

Art. 4

Beni ammissibili a contributo

4.1. È possibile accedere al contributo per le abitazioni che, alla data dell'evento calamitoso, il soggetto richiedente possedeva in virtù del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto) e che, per il medesimo, costituivano alternativamente:

- a) abitazione principale del proprietario, ovvero abitazione in cui, alla data dell'evento calamitoso, lo stesso ha la residenza anagrafica;
- b) abitazione diversa da quella principale del proprietario:

- b.1) quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo, a titolo di diritto reale o personale di godimento (es. usufrutto, locazione, comodato);
- b.2) quella in cui alla data dell'evento calamitoso non era stabilita la residenza anagrafica né del proprietario né di un terzo.

Si precisa che comunque deve trattarsi di immobile completamente ultimato, munito dei necessari nullaosta ed accatastato, e quindi funzionale alla sua destinazione che può essere abitativa o produttiva.

- 4.2 Beni mobili di pertinenza dell'abitazione, come meglio descritti nella perizia asseverata.
- 4.3 Beni mobili registrati danneggiati e/o distrutti per i quali sussista il nesso di causalità relativo agli eventi calamitosi in parola.

Art. 5

Tipologia di danni ammissibili a contributo

- 5.1. I danni ammissibili a contributo devono avere nesso di causalità con uno degli eventi calamitosi indicati nell'art. 1.2.
- 5.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo art.6 per le abitazioni distrutte o sgomberate, per quelle danneggiate i contributi per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, tenuto conto il limite percentuale di cui al successivo articolo, sono concessi, limitatamente ai danni subiti ed attestati in perizia asseverata/giurata, a:
 - a) elementi strutturali verticali ed orizzontali;
 - b) impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
 - c) finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
 - d) serramenti interni ed esterni;
 - e) adeguamenti obbligatori di legge, da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.

I contributi sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale.
- 5.3. Le eventuali miglorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia asseverata/giurata.

Art. 6

Criteri per la determinazione del contributo

- 6.1 I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato nella segnalazione, e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo art.12.

Nel caso in cui, unitamente alla segnalazione, fosse stata presentata, la perizia asseverata e siano state già sostenute le spese si considererà il minor valore tra l'importo di cui alla perizia asseverata e la spesa effettivamente sostenuta e documentata, comprovata da documentazione valida ai fini fiscali. Altresì ove, alla data di presentazione della domanda, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera, per i rimanenti lavori ancora da effettuare, l'ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia fermo restando il criterio del minor valore indicato al primo periodo del presente comma. Nell'ulteriore caso in cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte, il contributo sarà rideterminato dal Comune all'atto della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta, se di importo inferiore al predetto minor valore.

Per gli interventi di delocalizzazione dell'immobile, mediante acquisto di altro immobile o mediante ricostruzione nello stesso od altro sito, ai sensi dell'art.3.1 lett. a) e b) della presente direttiva, il tecnico incaricato deve determinare il valore che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso nella perizia di cui al successivo art.12, che in tali casi deve essere giurata, avvalendosi di tutte le informazioni a sua disposizione.
- 6.2 Nel caso di abitazione danneggiata:

a) all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore indicato al precedente punto 6.1 e, comunque, nel limite massimo di 150.000,00 euro;

b) all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il contributo è concesso fino al 50% del minor valore di cui al precedente punto 3.1 e, comunque, nel limite massimo di 150.000,00 euro;

c) alle parti comuni di un edificio residenziale, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al precedente punto 3.1 se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato minor valore e, comunque, nel limite massimo di 150.000,00 euro.

Si precisa che le istanze di concessione contributo saranno prese in considerazione per la parte eccedente € 5.000,00, se l'istante ha già fruito del contributo concesso con l'OCDPC n.853/2022. Detta verifica dovrà essere eseguita dal Comune che curerà l'istruttoria e sarà soggetta a controllo incrociato presso il Dipartimento regionale della Protezione civile.

- 6.3 Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.), connesse con i danni di cui all'art. 3.1 lettera b), la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale ed I.V.A. se quest'ultima non è recuperabile dall'impresa), è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori necessari e ammissibili a contributo di cui al precedente punto 6.1), e la stessa costituisce una quota parte dei massimali sopra indicati.
- 6.4 Nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o nei casi di delocalizzazione previsti nel punto 3.1 è concesso un contributo da determinarsi applicando sul minor valore indicato al precedente punto 6.1 una percentuale:
- fino all'80% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e, comunque, nel limite massimo di 187.500,00 euro;
 - fino al 50% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e, comunque, nel limite massimo di 150.000,00 euro.

Per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore contributo fino a 10.000,00 euro. In casi particolari, in cui non è possibile procedere alla demolizione per difficoltà tecniche adeguatamente motivate da parte del titolare del contributo, la predetta somma destinata alla demolizione, potrà essere utilizzata per la messa in sicurezza del relativo immobile, limitatamente per interventi a tutela della pubblica e privata incolumità.

Si precisa che le istanze di concessione contributo saranno prese in considerazione per la parte eccedente € 5.000,00, se l'istante ha già fruito del contributo concesso con l'OCDPC n.853/2022. Detta verifica dovrà essere eseguita dal Comune che curerà l'istruttoria e sarà soggetta a controllo incrociato presso il Dipartimento regionale della Protezione civile.

- 6.5 Per gli interventi di delocalizzazione dell'abitazione, di cui al precedente punto 3.1.b) la demolizione delle stesse è condizione per l'accesso al contributo, ad esclusione dei casi in cui la demolizione sia vietata dalle vigenti normative di settore o dai vigenti piani e strumenti urbanistici ovvero dei casi in cui l'abitazione sia parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale. Per la definizione di unità e di aggregato strutturale si rinvia alle norme tecniche per le costruzioni – NCT 2018.
- 6.6 Per le abitazioni da delocalizzare di cui al precedente punto 3.1.b) per le quali risulta attuata anche la demolizione dell'immobile esistente, sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari. Per le abitazioni da delocalizzare di cui al precedente punto 3.1.c), in caso di successiva revoca dell'ordinanza di sgombero, a seguito dell'eliminazione dei citati fattori di rischio o della risoluzione degli impedimenti all'accesso, il contributo concesso deve essere restituito con modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento.
- 6.7 Limitatamente all'unità immobiliare distrutta o danneggiata destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo è concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati a favore del relativo proprietario determinato nella misura massima di 1.000,00 euro per ciascun vano catastale

- distrutto o danneggiato e, comunque, nel limite massimo di 5.000,00 euro, ad esclusione dei bagni, ripostigli e simili.
- 6.8 Limitatamente all'unità immobiliare distrutta o danneggiata destinata, alla data dell'evento calamitoso, a sede legale e/o operativa di associazioni senza scopo di lucro è concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati determinato nella misura massima di 1.000,00 euro per ciascun vano catastale distrutto o danneggiato e comunque nel limite massimo di 5.000,00 euro, ad esclusione dei bagni, ripostigli e simili.
- 6.9 Limitatamente ai beni mobili registrati è concesso al proprietario un contributo determinato nella misura massima di € 20.000,00 per ciascun bene distrutto o danneggiato e comunque nell'importo massimo risultante dalla perizia asseverata del perito tecnico abilitato. La valutazione dei danni ai beni mobili registrati, di cui all'art. 3.1 lettera g), da effettuarsi come sopra detto tramite perizia asseverata, deve riferirsi al valore del bene, come rinvenibile da autorevoli fonti di valutazione (p.es. utilizzate dalle assicurazioni), e riportato alla data dell'evento calamitoso. Detta valutazione deve basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che i beni mobili colpiti avevano prima dell'evento calamitoso; in caso di riparazione, la percentuale fino al 80% si applica sul costo stimato dal perito e fino ad un massimo di € 20.000,00, **se di importo inferiore, sulla spesa effettiva per la riparazione; in caso di sostituzione del bene, la percentuale fino al 80% si applica sulla differenza tra il valore che i beni avevano immediatamente prima e immediatamente** dopo il verificarsi dell'evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, al netto dell'eventuale valore di recupero del bene dismesso e fino ad un massimo di € 20.000,00.
- 6.10 Qualora nella segnalazione non sia stato indicato alcun importo per le ragioni ammissibili ai sensi della presente direttiva, le percentuali di cui ai punti 6.2 e 6.4, fermi restando i massimali ivi indicati, si applicano, in caso di ricostruzione o costruzione in altro sito, sul minor valore tra l'importo del quadro economico di progetto e il costo effettivo e, in caso di acquisto di altra abitazione, sul prezzo indicato nel contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, nell'atto contenente la promessa di acquisto. In quest'ultimo caso il contributo è determinato in via provvisoria con riferimento al prezzo ivi indicato e viene determinato in via definitiva solo a seguito della trasmissione del contratto definitivo di acquisto. Il valore del contributo determinato in via definitiva non può, comunque, superare quello provvisorio.

Art. 7 Esclusioni

- 7.1 Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento e, pertanto, non figurano come ammissibili a contributo, i danni:
- a) agli immobili, di proprietà di una persona fisica o di un'impresa, destinati, alla data dell'evento calamitoso, all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa; per tali immobili trova applicazione la procedura per le imprese di cui all'allegato C. Rientrano, invece, nell'ambito applicativo del presente procedimento i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
 - b) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione;
 - c) ad aree e fondi esterni al fabbricato non pertinenziali al fabbricato distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, qualora l'intervento di ripristino unitamente a quelli di ricostruzione/ripristino del fabbricato non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione;
 - d) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all'articolo 34-bis "Tolleranze costruttive" del D.P.R. n. 380/2001;

- e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- f) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.

Art. 8

Termine e modalità per la presentazione della domanda di contributo

- 8.1 Per accedere ai contributi, i soggetti interessati devono presentare formalmente domanda al Comune territorialmente competente sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, corredata dalla copia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità, utilizzando l'apposito modello (Allegato mod. B.3 – Domanda di contributo), in uno all'atto notorio nel relativo modello in Allegato B.3.1 entro il **termine perentorio di 40 giorni**, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto della presente direttiva sulla GURS. La direttiva verrà pubblicata altresì sul portale istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, in uno alla relativa modulistica. Al fine di agevolare la ricognizione ed i conseguenti procedimenti amministrativi dovrà essere compilato, se non già prodotto, anche il modello in Allegato B.1 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione".
- 8.2 Per i danni all'abitazione, la domanda di contributo è presentata dal relativo proprietario. Nel caso di abitazione in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, utilizzando il modello in Allegato B.3.2; in caso contrario, si applica quanto previsto al successivo articolo 9.
- 8.2.1 Per i danni ai beni mobili registrati, la domanda di contributo è presentata dal relativo proprietario. Nel caso di comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, utilizzando il modello in Allegato B.3.2.1; in caso contrario, si applica quanto previsto al successivo articolo 9.
- 8.3 Qualora, per l'abitazione, il modello B.1 sia stato presentato e sottoscritto, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'abitazione la dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso che gli interventi necessari siano della tipologia di manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario, questo potrà presentare istanza di contributo anche nel caso che il modello B.1 sia stato presentato solo dal titolare di diritto reale, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest'ultimo.
- 8.4 Per i beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati nell'unità immobiliare, distrutta o danneggiata, destinata alla data dell'evento calamitoso ad abitazione principale del proprietario o di un terzo la domanda è presentata dal proprietario dei medesimi beni mobili; nella domanda presentata dall'usufruttuario/locatario/comodatario, il proprietario dell'abitazione deve dichiarare che i beni mobili ivi ubicati non sono di sua proprietà.
- 8.5 Per le parti comuni danneggiate di un edificio condominiale residenziale la domanda è presentata dall'amministratore condominiale o, in sua assenza, da un condomino su delega degli altri condomini conferita utilizzando il modello in Allegato B.3.3; in caso contrario, si applica quanto previsto al successivo articolo 10. La domanda presentata dall'amministratore condominiale, a pena di decadenza, deve essere integrata entro i successivi 30 giorni dalla relativa presentazione con il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori.
- 8.6 Alla domanda di contributo per i danni all'abitazione e alle parti comuni di un edificio residenziale ovvero per i danni ai beni mobili registrati deve essere allegata la perizia asseverata di cui al successivo articolo 12, da redigersi utilizzando il modulo in Allegato B.3.4 ovvero Allegato B.3.4.1 nel caso di beni mobili registrati. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.
- 8.7 Alla domanda di contributo deve essere allegato il modulo in Allegato B.3.5, se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa.
- 8.8 Nei casi di cui al articolo 12, alla domanda di contributo deve essere allegata la perizia asseverata con apposito quadro economico di progetto se si ricostruisce o si costruisce in altro sito, mentre, se si acquista un'altra abitazione, oltre alla perizia asseverata deve essere allegato il contratto preliminare o definitivo di acquisto. In mancanza di contratto preliminare o definitivo deve essere allegata la promessa di acquisto.

- 8.9 La domanda può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.
- 8.10 Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga consegnata da terzi, alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità. Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale od in alternativa allegando la copia informatica in formato .pdf o .jpg di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo.
- 8.11 La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte del Comune tramite raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.
- 8.12 Il Comune affigge all'Albo comunale e pubblica sul proprio portale istituzionale la presente direttiva, con relativa data di pubblicazione sul portale istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, la modulistica e la propria PEC, alla quale inviare la domanda di contributo, fermo restando che la conoscibilità della presente direttiva si intende perfezionata con la sua pubblicazione dell'estratto sulla GURS, e, per esteso, sul portale istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana.

Art. 9

Abitazioni/Beni mobili registrati in comproprietà e delega a un comproprietario

- 9.1 Per le abitazioni o beni mobili registrati in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi utilizzando il modello in Allegato B.3.2/B.3.2.1.
- 9.2 In assenza della delega di cui al punto 8.2, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Art. 10

Parti comuni di un edificio residenziale, delega a un condomino e verbale dell'assemblea condominiale

- 10.1 Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui non sia stato nominato l'amministratore condominiale, alla domanda di contributo presentata da un condomino deve essere allegata la delega degli altri condomini da conferirsi utilizzando il modello in Allegato B.3.3.
- 10.2 In assenza della delega di cui al punto 9.1, il contributo è riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai condomini che non hanno conferito la delega.
- 10.3 Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui sia stato nominato l'amministratore condominiale, la domanda di contributo presentata dall'amministratore condominiale deve essere integrata, entro 30 giorni dalla presentazione, con il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori.

Art. 11

Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico.

- 11.1 In presenza di presenza di indennizzi assicurativi, o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, al contributo di cui alla presente direttiva, calcolato secondo i criteri ivi previsti, è sottratto detto indennizzo assicurativo, liquidato o ancora da liquidare. Il contributo è integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi,

relativi a polizze per calamità naturali e versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento calamitoso cui si fa specifico riferimento nelle DGR n.444/455/500 del 2021, il cui pagamento possa essere debitamente documentato. In nessun caso la somma degli indennizzi e/o contributi a vario titolo concessi, potrà superare il 100% del valore danno.

- 11.2 Il richiedente il contributo dovrà produrre al Comune, quale organismo istruttore, copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito, unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo ed il titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.
- 11.3 La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente comma 11.1, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta al Comune, quale Organismo istruttore, entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione.
- 11.4 Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo.
- 11.5 In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del precedente comma 2, la domanda per l'accesso al contributo di cui al presente provvedimento dovrà contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altra tipologia di contributi e/o bonus (vedi p.es: bonus ristrutturazione).

Art. 12

Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'abitazione e/o bene mobile registrato

- 12.1 Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, utilizzando il modello B.3.4 (allegato mod. B.3.4.1 per beni mobili registrati), a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:
 - a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e gli eventi calamitosi di cui alla presente direttiva;
 - b) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria ovvero identificare il bene mobile registrato danneggiato dall'evento calamitoso, indicando i dati identificativi (marca, modello, telaio, targa etc.), attestando che il bene, alla data dell'evento calamitoso, era in regola con le previste manutenzioni e revisioni nel rispetto delle disposizioni di legge;
 - c) precisare se l'unità immobiliare si sviluppa su più piani o, se ubicata in un condominio, in quale piano è collocata, nonché specificare se i danni riguardano sia l'unità principale (abitazione), sia l'eventuale pertinenza (es.: garage/cantina), chiarendo, in tal caso, se la pertinenza consista in una unità strutturale distinta rispetto all'unità principale, oppure unicamente l'una o l'altra. Nel caso in cui l'eventuale pertinenza sia censita al NCEU con proprio mappale e/o subalterno, deve essere indicato anche quest'ultimo;
 - d) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui all'art. 5.2 sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA ovvero descrivere i danni al bene mobile registrato e specificare i danni subiti, indicando le parti effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi di riparazione, compresi quelli comportanti eventuali adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un preventivo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio o altra tipologia di prezzario in uso per la tipologia di riparazioni, indicando anche l'importo IVA;
 - e) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera d), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso

di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo ovvero producendo la fatture e/o ricevute fiscali e/o scontrini parlanti per le riparazioni già eseguite ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

- f) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera d) sia in quello di cui alla precedente lettera e) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui all'art. 3.1 e, pertanto, non ammissibili a contributo;
- g) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie non ammissibili a contributo e quindi a carico del soggetto interessato;
- h) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile ovvero foto del bene mobile registrato prima e dopo le riparazioni effettuate.
- 12.2 Alla perizia dovranno essere allegate anche le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità urbanistica e strutturale dell'abitazione.
- 12.3 Per l'immobile di cui all'art. 3.1 lettera b), il perito deve attestare, altresì, la necessità di procedere alla delocalizzazione dello stesso:
- sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati.
- 12.4 In caso di ricostruzione in sito o delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o inagibile, la perizia deve essere giurata e il perito deve determinare, avvalendosi di tutte le informazioni a sua disposizione il valore che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso.

Art. 13

Relazione tecnica del Comune per le abitazioni da delocalizzare

- 13.1 Per abitazioni distrutte o sgomberate e da delocalizzare di cui all'art. 3.1, lettera b) o lettera c), il Comune, in sede di istruttoria, produce una relazione tecnica per la verifica di quanto attestato dal perito in base alle conoscenze in suo possesso o per il tramite delle Amministrazioni competenti in materia di rischio idrogeologico ed idraulico. Qualora il Comune sia impossibilitato a produrre tale relazione tecnica, l'attestazione del perito è resa con perizia giurata.

Art. 14

Trasferimento della proprietà dell'abitazione principale del proprietario o del terzo mediante atto

- 14.1 Il proprietario che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprietà dell'abitazione decade dal diritto al contributo, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 14.2.
- 14.2 Non determina la decadenza dal contributo il trasferimento:
- della proprietà al terzo titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità immobiliare la residenza anagrafica;
 - della nuda proprietà dell'abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto;
 - della proprietà a favore della persona che aveva la residenza anagrafica alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa costituente abitazione principale anche del proprietario.

Art. 15

Ulteriore documentazione da presentare in caso di ricostruzione in sito o in altro luogo dell'immobile distrutto e per l'acquisto di nuova abitazione

- 15.1 Limitatamente alle abitazioni distrutte o da delocalizzare, qualora nella segnalazione, ovvero nel modulo B1 precedentemente inviato, non sia stato indicato alcun importo per ragioni dovute alla impossibilità di determinare, al momento della segnalazione dei danni, il tipo di intervento da eseguire e, conseguentemente, di quantificarne l'importo, alla domanda di contributo, unitamente alla perizia asseverata, deve essere allegato:
- a) per le abitazioni ricostruibili in sito e per quelle da delocalizzare, tramite costruzione in altro sito, un apposito quadro economico di progetto redatto da un professionista abilitato ed iscritto all'apposito ordine;
- b) per le abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di un'altra abitazione, il contratto

preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, l'atto contenente la promessa di acquisto.

Art. 16

Successione nel contributo

- 16.1 In caso di decesso del proprietario, avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

Art. 17

Istruttoria delle domande di contributo e controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

- 17.1 Il Comune territorialmente competente, in qualità di Organismo istruttore, provvede all'istruttoria delle domande di contributo entro 45 giorni decorrenti dalla data del termine ultimo di presentazione di cui all'art. 8.1 ed è altresì onerato di verificare il nesso di causalità di cui all'art.5.1. In sede di istruttoria è necessario accertare che i danni ammissibili a contributo non siano stati già oggetto di contributo in sede di immediato sostegno alla popolazione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018. Quest'ultimo contributo, qualora maturato e/o percepito, è da intendersi come anticipazione rispetto al contributo oggetto delle presente direttiva. Altresì lo stesso Comune procede al controllo a campione, nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati.
- 17.2 Il Comune territorialmente competente, in qualità di Organismo istruttore, procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati.
- 17.3 A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al precedente comma 2 possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita nel comma 1, il Comune territorialmente competente, in qualità di Organismo istruttore, può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 17.4 A seguito del completamento dell'istruttoria delle domande di contributo, il Comune territorialmente competente, in qualità di Organismo istruttore, trasmette entro 5 giorni al Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC Sicilia), la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte. Altresì, laddove lo ritenga necessario, il Comune potrà richiedere documentazione integrativa, non specificatamente prevista nella modulistica allegata alla presente direttiva.
- 17.5 Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC Sicilia), a seguito del ricevimento degli elenchi riepilogativi dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte dai vari Comuni provvederà ad approvare con apposito atto l'elenco complessivo delle istanze. Laddove le somme richieste siano complessivamente superiori alle risorse assegnate con la l.r.n.2/2023 si provvederà ad effettuare d'ufficio un taglio percentuale lineare su tutte le istanze accolte e verificate dai Comuni.
- 17.6 Con successivo apposito provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, già nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al richiamato art. 3, comma 3, lettera a) della medesima legge regionale n. 13/2020, limitatamente all'attività da porre in essere ai sensi del comma 2, da condursi anche dopo l'assunzione dell'impegno delle somme e pertanto prima dell'erogazione delle stesse, potrà, se ritenuto necessario, svolgere delle verifiche su un campione minimo del 10% delle istanze di concessione del contributo.

Art. 18

Termine per l'esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione.

- 18.1 Gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e documentati, come di seguito specificato, entro il termine perentorio di:
- 18 mesi per gli interventi di cui all'art. 3.1, lettere a), b) e c);
 - 12 mesi per gli interventi di cui all'art. 3.2, lettere d), e), f) e g),

- pena la decadenza del contributo stesso. Il termine decorre dalla data di comunicazione di concessione del contributo agli aventi diritto da parte del Dipartimento regionale della Protezione Civile.
- 18.2 I termini di cui al precedente comma possono essere prorogati, su istanza motivata degli interessati al massimo per ulteriori 6 mesi. In tale caso il Comune territorialmente competente, in qualità di Organismo istruttore, proporrà apposita determina al Dirigente generale del DRPC Sicilia.
- 18.3 Entro il termine perentorio di cui al precedenti commi, i beneficiari dovranno presentare al Comune territorialmente competente, in qualità di Organismo istruttore, la documentazione valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata (fatture e/o ricevute e/o scontrini fiscali parlanti) ed i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità) comprovanti le spese sostenute, nonché la documentazione tecnica qualora questa sia necessaria e non sia già stata presentata ai sensi della vigente normativa in materia di edilizia. In caso di delocalizzazione con acquisto di immobile in altro sito, dovrà essere prodotto anche il contratto definitivo di compravendita. Se entro i termini temporali sopradetti non sia prodotta la necessaria documentazione il diritto al contributo decade.
- 18.4 I pagamenti in contanti fino alla soglia di legge sono ammessi a contributo se la spesa è stata sostenuta prima della pubblicazione della presente direttiva e purché sia comprovata da documentazione valida ai fini fiscali (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali parlanti).
- 18.5 Non sono ammessi a contributo gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze del soggetto che ha presentato domanda di contributo (anche se per gli stessi sono emesse le cd. autofatture), ad eccezione delle forniture acquisite presso terzi fornitori, la cui spesa è comprovata da documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, e dai relativi mezzi di pagamento, come indicato nei commi 3 e 4.
- 18.6 L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile a contributo, tranne che non sia recuperabile a norma della legislazione vigente dal soggetto richiedente il contributo.
- 18.7 I beneficiari sono tenuti a fornire, su semplice richiesta dell'Organismo Istruttore, tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo o a consentirne l'accesso al personale incaricato dall'Organismo Istruttore in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

Art.19

Revoca del contributo

- 19.1 Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile si riserva di procedere al recupero dei contributi concessi e di attivare le conseguenti procedure per il recupero delle somme erogate qualora sia accertata la mancata osservanza di quanto previsto nella presente direttiva in ordine alla presentazione delle domande di concessione del contributo, alle dichiarazioni e alla documentazione prodotta, alla valutazione del danno subito ed alla concessione del contributo.

Art. 20

Entrata in vigore della direttiva

- 20.1 La presente direttiva completa di modulistica entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione per estratto sulla GURS, rinvenibile per esteso sul portale istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-protezione-civile
- 20.2 La direttiva e la relativa modulistica di richiesta del contributo saranno, altresì, inviate ai Comuni interessati che ne daranno avviso pubblico a mezzo di affissione all'Albo comunale e pubblicazione sul proprio portale istituzionale.

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
ing. Salvatore Cocina